Spett.le
App Quality S.r.l.

<u>lucamanara@pec.it</u>

amministrazione@app-quality.com

CIG: 82415939B0

Oggetto: Lettera Contratto Quadro per l'affidamento delle attività di Testing dell'App mobile IO e di altri prodotti di PagoPA S.p.A.

La PagoPA S.p.A. (di seguito anche *Committente*) ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 affidata a codesta Società App Quality S.r.l. (C.F. e P.IVA: 01603290196; di seguito anche *Fornitore*), l'espletamento dei servizi e delle attività di seguito descritti, alle condizioni e secondo i termini indicati nella presente lettera contratto.

ART. 1 - OGGETTO E VALORE MASSIMALE

- 1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento delle attività di testing connesse all'app mobile IO e alle sue funzionalità, nonchè ad altri prodotti digitali curati dalla Committente, per un valore massimale stimato di € 39.900,00 oltre IVA se dovuta.
- 2. Il presente contratto costituisce contratto quadro sulla base del quale la Committente potrà richiedere singole proposte tecnico-economiche per le attività di testing di proprio interesse.
- 3. Le suddette proposte si intenderanno approvate solo a seguito di accettazione espressa della Committente.
- 4. Non sussiste alcun impegno della Committente a garantire minimi prestazionali al Fornitore nè ad esaurire il massimale di cui al comma 1, nè, tanto meno, alcun obbligo o impegno ad accettare le proposte tecnico-economiche presentate dal Fornitore medesimo.
- 5. Con la sottoscrizione del presente Contratto deve intendersi approvata la proposta tecnico-economica relativa alle attività di testing connesse al lancio dell'app mobile IO, presentata dal Fornitore in data 5 marzo 2020 e poi dal medesimo revisionata dal punto di vista economico, in data 9 marzo 2020, al fine di fruire del beneficio dell'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, co. 11, del D.Lgs. 50/2016. In particolare la predetta proposta del 9 marzo 2020, come allegata sub A), che si intende approvata, è pari ad € 18.800,00 oltre IVA per le attività nella stessa

descritte e comprende il maggiore sconto proposto dal Fornitore per fruire del citato beneficio di esonero dalla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 2 - CORRISPETTIVI

- 1. Le attività oggetto del presente Contratto, come descritte nelle proposte tecnico-economiche di volta in volta presentate dal Fornitore sulla base delle richieste e delle esigenze della Committente e da quest'ultima espressamente accettate, sono remunerate nei termini e alle condizioni previste dalle suddette proposte tecnico-economiche e dal presente Contratto.
- 2. In particolare, per le attività di testing dell'app mobile IO e delle sue funzionalità, nonché per le attività di testing di altri prodotti digitali curati dalla Committente, quest'ultima richiederà al Fornitore di produrre una proposta tecnico-economica che, dunque, includa la descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione delle attività di testing e il relativo preventivo economico, nonché le tempistiche di realizzazione e completamento delle attività.
- 3. La proposta presentata sarà oggetto di specifica valutazione della Committente, che potrà richiedere anche modifiche e aggiustamenti della medesima, e si intenderà approvata solo a seguito di espressa accettazione della Committente come comunicata al Fornitore.
- 4. Per la proposta tecnico-economica presentata (allegata sub A) dal Fornitore in relazione alle attività di testing connesse al lancio dell'app mobile IO, acquisita dalla Committente in data 5 marzo 2020 e rivista, dal punto di vista economico, con proposta acquisita in data 9 marzo 2020, che si intende espressamente accettata con la sottoscrizione del presente Contratto, è dovuto un corrispettivo di € 18.800,00 oltre IVA calcolato come indicato nella medesima proposta.

ART. 3 - EFFICACIA, TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO

- 1. Il presente contratto ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione e fino all'eventuale esaurimento del massimale di cui al precedente art. 1, comma 1, e comunque non oltre il 30 aprile 2020. La Committente si riserva il diritto di prorogare la suddetta scadenza contrattuale, laddove vi fosse disponibilità residua del massimale di cui all'art. 1, comma 1.
- 2. Resta inteso tra le Parti che i termini e le condizioni del presente contratto continueranno ad applicarsi ed essere validi ed efficaci fino al completamento di tutte le attività di cui alle proposte tecnico-economiche approvate dalla Committente.
- 3. Le modalità e i termini indicati nel presente contratto e in ciascuna delle proposte tecnico-economiche approvate dalla Committente sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 cod. civ.
- 4. Il Fornitore, con la firma per accettazione del presente contratto, dichiara di avere letto e di approvare espressamente il presente articolo.

ART. 4 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

- 1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle prestazioni dovranno essere concordate con il referente indicato dalla Committente per ciascuna attività di testing richiesta.
- 2. Le predette modalità e tempi si intenderanno concordate ed approvate con l'accettazione espressa della Committente delle proposte tecnico-economiche presentate dal Fornitore.

ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

- La Committente rispetto alle singole proposte tecnico-economiche presentate dal Fornitore avrà facoltà di chiedere la produzione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di accordare al medesimo il beneficio dell'esonero dalla produzione della garanzia, in presenza dei presupposti di cui alla predetta disposizione normativa.
- 2. Con riferimento alla sola proposta tecnico-economica di cui all'allegato sub. A), le Parti prendono atto che il Fornitore ha già provveduto ad offrire un ulteriore sconto rispetto alla proposta originaria (acquisita in data 5 marzo 2020) e, pertanto, il medesimo beneficia dell'esonero dalla costituzione della relativa garanzia definitiva.

ART. 6 - PENALI

- 1. Qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, così come concordate in relazione alle singole proposte tecnico-economiche accettate espressamente dalla Committente medesima, quest'ultima contesterà formalmente l'inadempimento/ritardo rilevato, concedendo un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
- 2. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Committente provvederà all'applicazione delle penali di seguito indicate.
- 3. In particolare, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto concordato con la Committente, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo della singola proposta accettata dalla Committente.
- 4. Qualora su base mensile il numero degli inadempimenti/ritardi contestati dovesse risultare superiore a 5 ovvero qualora l'ammontare delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale massimo, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno del Fornitore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni. L'applicazione delle penali non esime il Fornitore dal risarcimento di eventuali danni causati.
- 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
- 6. Il Fornitore, con la firma per accettazione del presente contratto, dichiara di avere letto e

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG

- 1. L'appalto è remunerato in base alle proposte tecnico-economiche concordate tra le Parti, così come approvate ed accettate espressamente dalla Committente.
- 2. Il Fornitore, in relazione a ciascun incarico correttamente svolto in favore della Committente, potrà emettere fattura elettronica intestata alla Committente.
- 3. Il dettaglio delle modalità di fatturazione e di pagamento delle attività rispetto alle singole proposte tecnico-economiche approvate dalla Committente, sarà da quest'ultima indicato in sede di comunicazione dell'accettazione della singola proposta tecnico-economica presentata dal Fornitore.
- 4. La fattura elettronica dovrà essere completa delle modalità di pagamento, del CIG (82415939B0) e dovrà essere intestata alla Committente. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:

a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.b. Codice Fiscale: 15376371009

c. Partita Iva: 15376371009

d. Sede legale: PIAZZA COLONNA N 370, 00187 - ROMA (RM)

e. Codice Destinatario: M5UXCR1

- 5. La Committente è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
- 6. Nella fattura dovranno essere altresì fornite informazioni che consentano la riconducibilità della fattura alla singola proposta tecnico economica accettata dalla Committente.
- 7. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore in apposita dichiarazione resa per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge 136/2010 e comunicata alla Committente.
- 8. La mancanza della predetta comunicazione determina la nullità assoluta dell'ordinazione e del rapporto contrattuale.
- 9. Il Fornitore dovrà provvedere, altresì, a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 10. La liquidazione dell'importo previsto nella proposta tecnico economica prodotta dal Fornitore in data 9 marzo 2020 (allegato sub A) e che si intende in questa sede già espressamente accettata dalla Committente, sarà effettuata in un'unica soluzione, al corretto completamento delle attività, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

- 1. Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva rappresentata dall'esito positivo dei controlli avviati sul Fornitore ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, qualora dai predetti controlli dovesse risultare ed essere accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di cui al menzionato art. 80, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto ed al Fornitore sarà applicata una penale pari al 10% del valore del Contratto.
- 2. Il Fornitore, con la firma per accettazione del presente Contratto, dichiara di aver letto e di approvare espressamente il presente articolo.

ART. 9 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI TERZI

- 1. Il Fornitore professionista s'impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni, dati etc., anche relativi alla Stazione appaltante, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
- 2. Il Fornitore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso Il Fornitore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
- 3. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto della Committente, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss. mm.e del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 4. Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta della Committente, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- 5. Le finalità del trattamento sono: esecuzione del contratto.
- 6. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
 - dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);
 - eventuali categorie particolari di dati, ad esclusione dei dati giudiziari;
- 7. Le categorie di interessati sono: personale incaricato dagli enti ed utenti (cittadini) che hanno aderito al closed beta dell'app mobile IO; utenti e fruitori dei prodotti digitali curati e gestiti dalla Committente
- 8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dalla Committente, che il
 Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad
 effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del contratto, d'ora in poi
 "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una
 violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di
 legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare
 immediatamente la Committente;
- garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- su eventuale richiesta della Committente assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE:
- ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con la Committente e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione della Committente e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

- 9. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta della Committente, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione della Committente medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 10. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione della Committente e tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire alla Committente anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, la Committente informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.
- 11. Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta della Committente una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.
- 13. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta della Committente .
- 14. Il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Committente al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/O terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità

- e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
- 15. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti della Committente di tali inadempimenti. La Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile e/o terzo autorizzato del trattamento, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, La Committente informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.
- 16. Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub responsabile/terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest'ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al sub-Responsabile e/o ai terzi autorizzati del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile/terzo autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 17. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del subResponsabile/terzo autorizzato.
- 18. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne la Committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti.
- 19. Il Fornitore Responsabile del trattamento deve assistere la Committente al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze alla Committente del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 20. Il Fornitore Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, la Committente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la

- protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.
- 21. Il Fornitore Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo la Committente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere la Committente nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- 22. Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare alla Committente il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati"; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati della Committente.
- 23. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta della Committente, si impegna a: i) restituire alla Committente i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 24. Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione della Committente. l'elenco aggiornato delle nomine.
- 25. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile e/o terzo autorizzato.
- 26. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte della Committente
- 27. Sarà obbligo della Committente vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 28. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse con la Committente e affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL FORNITORE DA PARTE DELLA COMMITTENTE

1. Il trattamento dei dati personali del Fornitore per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del presente contratto da parte della Committente verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy e allo stesso verrà fornita apposita informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

ART. 11 - COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate nelle modalità esplicitamente previste, caso per caso, dal presente contratto (o comunque, in via generale, tramite mail o pec).

ART. 12 - FORO COMPETENTE

- 1. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
- 2. Il Fornitore, con la firma del presente contratto, accetta la competenza esclusiva così come sopra indicata.

PagoPA S.p.A.
L'Amministratore Unico
Giuseppe Virgone
F.TO DIGITALMENTE

Per accettazione IL FORNITORE F.TO DIGITALMENTE

Il Fornitore, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver letto e di approvare espressamente tutte le clausole e le previsioni in esso contenute e nello specifico gli artt. 1; 2; 3; 6; 7; 8;12.

IL FORNITORE

F.TO DIGITALMENTE